

RINUNCIA DEL CONRORO.

IL TRIBUNALE DI TRENTO

riunito in Camera di Consiglio nella persona dei sigg. Magistrati

Dott. Michele Maria Benini	Presidente ed estensore
Dott.ssa Renata Fermanelli	Giudice
Dott. Marco Tamburrino	Giudice

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Nel procedimento n. 3058/2017 V.G. promosso dal notaio dott. Franco Treccani di Brescia con il reclamo ex art. 126 Legge tavolare pervenuto a questo Tribunale in data 4 luglio 2017 avverso il decreto tavolare sub G.N. 472/2017 del Giudice tavolare di Trento, ufficio del Libro Fondiario di Tione di Trento;

Visti il reclamo predetto, i documenti ad esso allegati e i documenti trasmessi dall'Ufficio del Libro Fondiario,

osserva

Con decreto tavolare GN 1489/11 era ordinata l'intavolazione a nome di [redacted] e di [redacted] del diritto di proprietà con la quota di una metà ciascuna sul seguente bene immobile in C.C. di Pinzolo P.T. 1933 p.ed. 705/1 p.m. I con le congiunte consortalità.

Con istanza tavolare GN 472/2017 [redacted] chiedeva che l'intero immobile anzidetto fosse intavolato a nome della stessa.

A sostegno dell'istanza [redacted] produceva atto di rinuncia abdicativa a diritti di comproprietà immobiliare di data 20.1.2017 n. 149989 a rogito del notaio Franco Treccani di Brescia. Con detto atto [redacted] dichiarava di rinunciare abdicativamente, senza spirito di liberalità e senza corrispettivo alcuno alla quota immobiliare indivisa di sua spettanza, facendo presente come l'acquisizione della quota rinunciata avveniva a favore della beneficiaria recettizia Manenti Isabella secondo l'istituto giuridico dell'accrescimento.

L'istanza tavolare è stata rigettata in buona sostanza sotto due differenti aspetti: da un lato in quanto l'atto prodotto non poteva considerarsi un atto traslativo e non era pertanto idoneo a giustificare l'intavolazione del diritto, faceva pertanto difetto il titolo giustificativo dell'iscrizione ex artt. 31 e 26 L.T.; dall'altro lato in quanto il verificarsi di una ipotesi di accrescimento andava comunque accertata giudizialmente.

Il reclamo tavolare deve trovare accoglimento.

L'atto prodotto a sostegno dell'istanza di intavolazione è riconducibile nel novero delle rinunce meramente abdicative.

Si tratta di un atto puramente dismissivo di un diritto.

La causa della rinuncia consiste nella mera dismissione di un diritto soggettivo da parte del suo titolare al solo scopo di separare dal proprio patrimonio un'entità

2



D'altra parte come è noto il venire meno di un partecipante alla comunione comporta una rideterminazione delle quote degli altri comproprietari, vedendo accresciute le loro quote "ipso iure" in proporzione delle quote rispettive in forza del principio della elasticità del diritto di proprietà

Nella specie trattandosi di 2 comproprietari soltanto, il venir meno di uno dei due ha comportato il consolidamento dell'intera piena proprietà in favore dell'unico comproprietario rimasto, [redacted].

Non necessariamente il verificarsi di una ipotesi di accrescimento doveva essere accertata in sede giudiziale.

E' il caso di aggiungere che nell'atto come si è visto vi è stata la rinuncia tra comproprietari e cioè tra chi era già titolare di una quota di comproprietà e chi era pure già titolare di una quota di comproprietà.

Non sarebbe stata invece ammissibile secondo l'orientamento prevalente la rinuncia in favore di un terzo estraneo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Trento in composizione collegiale così provvede:

In accoglimento del reclamo tavolare, ordina l'intervolazione del diritto di proprietà a nome di M. [redacted] ([redacted]) nata a [redacted] il [redacted] e residente in [redacted] sul seguente bene immobile: in C.C. di Pinzolo P.T. 1933 p.ed. 705/1 p.m. 1 con le congiunte consortalità.

Manda alla cancelleria di comunicare il presente decreto al Giudice tavolare ai sensi dell'art. 130 L.T.

Trento, il 1.8.2017

Il Presidente estensore
Dott. Michele Maria Benini



IL CANCELLIERE
Dott.ssa Elena Gasparini


TRIBUNALE DI TRENTO
CANCELLERIA CIVILE
DEPOSITATO IN CANCELLERIA

4 OTT. 2017



IL CANCELLIERE
Dott.ssa Elena Gasparini


